



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BREVETTI E MARCHI

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDE DI BREVETTO NAZIONALI (INVENZIONI INDUSTRIALI)

IMPORTANTE:

Le domande e istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) possono essere depositate presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano **solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00** di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale **non è ammessa.**

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano Vi consigliamo di contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un **appuntamento!**

Tel. 0471 – 945 514 / 531

E-mail: brevettimarchi@camcom.bz.it

1. Informazioni di carattere generale

1.1. Modalità di deposito

Il deposito dei diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni e modelli ecc.) può avvenire come segue:

- a) **in modalità telematica**, attraverso il nuovo servizio di deposito online amministrato direttamente dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

<https://servizionline.uibm.gov.it>

IMPORTANTE:

Il nuovo servizio di deposito online è amministrato direttamente dall'UIBM e pertanto le Camere di commercio non possono né controllare le pratiche inviate direttamente dagli utenti, né verificarne lo stato di avanzamento delle stesse.

Per l'utilizzo del nuovo sistema di deposito online è **necessaria l'iscrizione!**

Per qualsiasi domanda sul deposito online è necessario contattare l'**Helpdesk dell'UIBM**.

- b) **in modalità cartacea**, di persona presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano.

In tal caso si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica pubblicata sul sito internet dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (paragrafo 1.2).

La Camera di commercio trasmetterà la domanda all'UIBM attraverso il nuovo servizio di deposito online e consegnerà al richiedente una ricevuta di presentazione e i documenti per eseguire il pagamento (paragrafo 1.3).

NOTE:

Le domande e istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) possono essere depositate presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano **solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00** di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale **non è ammessa**.

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano Vi consigliamo di contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un **appuntamento!**

1.2. Moduli di domanda

In caso di deposito in **modalità cartacea** presso una Camera di commercio, il richiedente dovrà compilare la modulistica di domanda pubblicata esclusivamente sul sito internet dell'UIBM (www.uibm.gov.it) nella sezione "Modulistica – Sezione A".

Nota: le imprese e i soggetti privati devono utilizzare il "*modulo per richiedente*".

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano, Vi consigliamo di trasmettere il modulo compilato al Reparto brevetti e marchi.

E-mail: brevettimarchi@camcom.bz.it

1.3. Modalità di versamento delle tasse

Le tasse e i diritti di deposito, quando dovuti, devono essere versati **esclusivamente tramite modello "F24 – Versamenti con elementi identificativi"**, anziché tramite conto corrente postale.

In base alle nuove disposizioni **NON** si deve pagare alcuna tassa o alcun diritto prima di presentare la domanda. Il versamento dovrà essere eseguito solo successivamente, dopo aver ricevuto il numero di domanda attribuito dal sistema di deposito dell'UIBM.

In caso di deposito in **modalità telematica**, il modello F24 precompilato, contenente il numero di domanda, è inviato al richiedente in automatico dal nuovo sistema di deposito dell'UIBM.

In caso di deposito in **modalità cartacea**, il modello F24 precompilato, contenente il numero di domanda, sarà consegnato al richiedente dal Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio, dopo aver caricato i dati della domanda attraverso il nuovo sistema di deposito.

1.4. Data di deposito delle domande

In base alle nuove disposizioni, la "data di deposito" attribuita alla domanda (ovvero la data di inizio validità) non corrisponde più alla "data di presentazione" della domanda in Camera di commercio, ovvero la "data di invio" della domanda attraverso il nuovo sistema telematico dell'UIBM.

La "data di deposito" della domanda coinciderà invece con la data di versamento delle tasse (tramite modello F24).

Al fine di far coincidere la "data di deposito" con la "data di presentazione" ovvero "data di invio" della domanda è necessario eseguire il versamento delle tasse lo stesso giorno.

Il pagamento posticipato potrebbe comportare complicazioni.

1.5. Numerazione delle domande

Da maggio 2015 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha introdotto una **nuova numerazione** a 15 cifre per tutte le tipologie di depositi nazionali.

La nuova numerazione deve essere utilizzata per effettuare i pagamenti (tramite modello F24) e per tutte le comunicazioni all'UIBM.

Per le domande depositate in passato il nuovo numero di domanda è pubblicato nella banca dati nazionale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

<http://www.uibm.gov.it/bancadati/index.php>

1.6. Attestati di registrazione e concessione

Da dicembre 2016 gli attestati di registrazione e concessione relativi ai diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti e design) vengono trasmessi al richiedente in forma digitale, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) direttamente all'indirizzo specificato nel modulo di domanda. Di conseguenza, il richiedente non riceverà ulteriori comunicazioni per posta.

Per le domande di registrazione o brevetto depositate di persona presso la Camera di commercio di Bolzano, i richiedenti possono richiedere al reparto Brevetti e marchi una copia autenticata dell'attestato di registrazione o concessione. Questo servizio è soggetto all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria previsti dalla legge.

Il numero di registrazione del marchio o di concessione del brevetto corrisponde ora al numero di deposito della domanda. Il diritto di proprietà industriale viene quindi identificato con un numero unico.

2. Diritti di deposito per invenzioni industriali

Diritti di deposito (in vigore dal 21/04/2007 – * in vigore dal 01/07/2008)	EURO
Se la descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e le tavole da disegno sono depositati in modalità telematica :	50,00
Se la descrizione, le rivendicazioni, il riassunto e le tavole da disegno sono depositati in modalità cartacea :	
– fino a 10 pagine:	120,00
– da 11 a 20 pagine:	160,00
– da 21 a 50 pagine:	400,00
– superiori a 50 pagine:	600,00
(*) Per ogni rivendicazione oltre la decima:	45,00
(*) Per la ricerca di anteriorità – solo in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni:	200,00

Il versamento dei diritti di deposito deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda, esclusivamente tramite il modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi" (paragrafo 1.3).

Il richiedente deve conservare le ricevute che attestano il versamento dei diritti. Non è necessario trasmetterle alla Camera di commercio di Bolzano o all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi!

3. Esenzioni di pagamento

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito (e di trascrizione), relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca come pure le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni non devono essere versati per le domande di brevetto che rivendicano una priorità.

Eventuali esenzioni saranno calcolate in automatico dal nuovo sistema di deposito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al momento del caricamento dei dati.

4. Presentazione delle domande di brevetto in modalità cartacea

Le domande di brevetto per invenzione industriale possono essere depositate, personalmente dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano.

I seguenti documenti sono necessari:

1. un esemplare dell'apposito **modulo di domanda ("modulo per richiedente")** redatto **in lingua italiana**, in forma dattiloscritta, **firmato** dal richiedente.

Se lo spazio sui primi fogli del modulo di domanda non è sufficiente si dovranno utilizzare gli appositi fogli aggiuntivi per i paragrafi che interessano.

Se il deposito avviene a mezzo mandatario o avvocato (rappresentante) si dovrà utilizzare il modulo di domanda corrispondente.

2. Il **riassunto** dell'invenzione, firmato dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina (paragrafo 5).
3. La **descrizione** dell'invenzione, firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina (paragrafo 6).
4. Le **rivendicazioni** dell'invenzione, firmate dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina (paragrafo 7).
5. La **traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni**, firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina (paragrafo 8).
6. I **disegni** dell'invenzione, firmati dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina (paragrafo 9).
7. 40,00 Euro in contanti per **diritti di segreteria** da versare alla Camera di commercio di Bolzano – Reparto brevetti e marchi. Se il depositante intende ricevere copia conforme del verbale di presentazione, dovrà versare ulteriori 3,00 Euro per l'autentica dell'atto.
8. Una o più **marche da bollo** da 16,00 Euro in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di presentazione.
Per il calcolo delle marche da bollo da applicare sulla copia autentica si devono conteggiare le pagine del modulo di domanda e gli eventuali fogli aggiuntivi (1 marca da bollo da 16,00 Euro ogni 4 pagine)
9. La **designazione dell'inventore** riportante il cognome e nome, nazionalità e residenza dello stesso, solo se il nominativo non è indicato nel modulo di domanda. Essa è soggetta all'imposta di bollo (16,00 Euro) e deve essere firmata dal titolare della domanda e dall'inventore.
10. I **documenti di priorità** con traduzione in lingua italiana, solo se nella domanda viene rivendicato il diritto di priorità di un primo deposito effettuato all'estero.
11. La **lettera d'incarico** in bollo (16,00 Euro) – solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato.

5. Riassunto

Il riassunto dell'invenzione serve come elemento di informazione tecnica. All'interno del riassunto non possono essere inclusi disegni.

Esso deve contenere un sunto dell'invenzione e deve essere stilato in modo da consentire una chiara comprensione del problema tecnico, il nocciolo della soluzione al problema offerta dall'invenzione e il principale impiego di questa.

Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato.

6. Descrizione

La descrizione deve riportare, nell'intestazione, il titolo dell'invenzione/modello identico a quello riportato nel modulo di domanda, nonché il nome e cognome o la denominazione sociale del richiedente.

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche. Le eventuali cancellazioni o correzioni apportate alla descrizione vanno approvate con annotazione in margine al foglio.

La descrizione deve includere:

- a) l'indicazione del campo tecnico cui l'invenzione si riferisce;
- b) un resoconto dello stato della tecnica che, a giudizio del richiedente, sia utile per comprendere l'invenzione indicando, ove possibile, i documenti che hanno permesso di determinare questo stato della tecnica; i riferimenti a tali documenti devono essere sufficientemente completi in modo da consentirne la consultazione, ad esempio: brevetti con Paese e numero, libri con autore, titolo, casa editrice, edizione, anno di pubblicazione come pure il numero delle pagine, riviste con titolo, anno di pubblicazione e numero di pagine;
- c) l'esposizione dell'invenzione, così come riportata nelle rivendicazioni; ovvero la descrizione della soluzione proposta al problema tecnico. Per far sì che la soluzione riportata nella/e rivendicazione/i indipendente/i sia compresa, la parte che la caratterizza può essere ripetuta o vi si può fare riferimento.

Specificare gli effetti vantaggiosi offerti dall'invenzione rispetto allo stato dell'arte, avendo cura di non denigrare un particolare prodotto o procedimento precedente.
- d) una descrizione sintetica delle figure dei disegni, indicandone i relativi numeri.
- e) un resoconto dettagliato di almeno un modo di realizzare l'invenzione rivendicata ricorrendo ad esempi chiarificatori, facendo riferimento ai disegni e usando i segni di riferimento in essi contenuti.
- f) l'indicazione esplicita, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione, del modo in cui l'invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale.

NOTA: È facoltà del richiedente e/o del suo mandatario depositare anche la traduzione in lingua inglese della descrizione, al fine di agevolare la ricerca di anteriorità svolta dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato.

7. Rivendicazioni

Le **rivendicazioni** devono definire l'oggetto per il quale si richiede protezione, in termini di caratteristiche tecniche. Esse devono essere chiare e concise ed essere fondate sulla descrizione. La chiarezza di ciascuna rivendicazione è della massima importanza in considerazione nel suo ruolo nel definire la protezione.

Le rivendicazioni devono essere numerate in ordine progressivo in cifre arabe. Le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni possono essere seguite dal numero corrispondente alle rispettive parti illustrate nei disegni.

Ove necessario, le rivendicazioni devono prevedere due parti: una prima parte detta "preambolo" e una seconda parte detta "parte caratterizzante". La prima parte deve contenere la designazione dell'oggetto dell'invenzione e le caratteristiche tecniche necessarie a definirla, le quali risultano fare parte dello stato dell'arte. La seconda parte designa le caratteristiche tecniche che, in combinazione con quelle della prima parte della rivendicazione, sono oggetto di richiesta di protezione.

Le rivendicazioni possono essere "indipendenti" o "dipendenti". Una rivendicazione "indipendente" deve contenere tutte le caratteristiche essenziali dell'invenzione. Ogni rivendicazione indipendente può essere seguita da una o più rivendicazioni "dipendenti", relative a particolari realizzazioni dell'invenzione. Le rivendicazioni dipendenti contengono tutte le caratteristiche della rivendicazione cui appartengono. Esse devono contenere, possibilmente all'inizio, un riferimento a quest'altra rivendicazione e quindi indicare le ulteriori caratteristiche per le quali si desidera protezione.

Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato.

8. Traduzione in inglese delle rivendicazioni

Oltre alla versione in lingua italiana il richiedente e/o il suo mandatario è tenuto a depositare la **traduzione in inglese delle rivendicazioni**, per consentire lo svolgimento della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti.

La traduzione è richiesta solo per le domande che non rivendicano una priorità estera. Il richiedente può riservarsi di inviarla entro i due mesi successivi alla data di deposito (paragrafo 11).

Nel caso non si presenti la traduzione e non sia stata indicata la riserva di deposito, il richiedente è soggetto al pagamento della tassa di ricerca. Conseguentemente la traduzione sarà effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato.

9. Disegni

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché i numeri e le lettere che servono a contraddistinguere le varie parti dell'invenzione, devono essere richiamati nel testo della descrizione.

Nei disegni non devono comparire segni di riferimento non menzionati nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. Le stesse caratteristiche indicate dai segni di riferimento devono continuare ad essere indicate dagli stessi segni di riferimento in tutta la domanda di brevetto.

I disegni non devono contenere alcun testo, ad eccezione, quando assolutamente indispensabile, di una sola parola o parole, tipo "acqua", "vapore", "aperto", "chiuso" e, in caso di circuiti elettrici e schemi a blocchi o diagrammi di flusso, poche parole chiave indispensabili alla comprensione.

Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato.

10. Formato standard della documentazione allegata.

Il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni devono essere redatti in lingua italiana ed impressi in modo indelebile con linee e caratteri di colore nero (non a colori!) su carta bianca del formato A4 (29,7 x 21 cm) su una sola facciata (non è ammesso il formato fronte-retro).

Sia per i disegni che per il testo il margine superiore e inferiore, come pure i margini a sinistra e a destra devono essere di almeno 2,5 cm.

Il testo va scritto con interlinea 1,5 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm ai fini del riconoscimento elettronico del testo stesso.

I disegni possono essere eseguiti anche a mano; il riassunto, la descrizione e le rivendicazioni devono essere dattiloscritti.

Anche la traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese, come pure l'eventuale traduzione in lingua inglese della descrizione (facoltativa), deve essere prodotta nello stesso formato.

I documenti sopra indicati devono essere depositati separati l'uno dall'altro (non in unico fascicolo). Le pagine dei singoli documenti devono essere numerate progressivamente (iniziando dal numero 1) e firmate dal richiedente o dal suo mandatario.

11. Riserva di deposito

Il richiedente e/o il suo mandatario ha la possibilità di fare riserva di invio della documentazione da allegare al modulo di domanda (riassunto, descrizione, rivendicazioni, traduzione in inglese delle rivendicazioni ecc.).

La documentazione posta in riserva deve essere depositata entro un termine di 2 mesi dalla data di deposito della domanda (6 mesi per il documento di priorità).

12. Mantenimento in vita dei brevetti per invenzione

Un brevetto concesso è valido per i primi quattro anni a partire dalla data di presentazione della domanda. Per prorogare la validità di un brevetto dal quinto anno di vita in poi, il titolare è tenuto a corrispondere gli importi dei diritti annuali di seguito indicati.

I diritti annuali successivi devono essere versati anticipatamente prima della scadenza dell'anno in corso, ovvero entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Esempio: se un brevetto è stato depositato nel mese di settembre 2013, il diritto annuale per il 5° anno dovrà essere versato in anticipo entro la fine del 4° anno di validità, ovvero entro l'ultimo giorno utile di settembre 2017.

Se alla scadenza del quarto anno l'iter di domanda del brevetto non è ancora terminato, si può attendere la concessione del titolo e pagare, senza soprattassa, le annualità eventualmente scadute o che verranno a scadere entro quattro mesi successivi alla data di concessione del brevetto.

Trascorsi i termini di scadenza precedentemente indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora.

È possibile pagare anticipatamente più diritti annuali, se riferiti allo stesso brevetto.

Se il titolare non effettua il pagamento dei diritti annuali entro l'ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto.

Diritti annuali per invenzioni industriali (in vigore dal 01/01/2007)	EURO
Per il 5° anno	60,00
Per il 6° anno	90,00
Per il 7° anno	120,00
Per il 8° anno	170,00
Per il 9° anno	200,00
Per il 10° anno	230,00
Per il 11° anno	310,00
Per il 12° anno	410,00
Per il 13° anno	530,00
Per il 14° anno	600,00
Per il 15° anno e successivi (fino al 20° anno)	650,00
Diritto di mora per ritardo del pagamento (entro 6 mesi)	100,00

13. Nuove modalità di versamento dei diritti di proroga

Il pagamento dei diritti di proroga per i brevetti deve essere effettuato esclusivamente tramite modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi", scaricabile dal sito internet dell'[Agenzia delle Entrate](#).

Il versamento può essere effettuato in modalità telematica (obbligatoria per i soggetti titolari di partita IVA) oppure presso gli sportelli bancari o uffici postali.

Nella sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24 inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO" del modello F24 inserire i seguenti dati:

- tipo : U
- elementi identificativi: nuovo numero di domanda (15 cifre) seguito dal numero dell'annualità (due cifre)
- codice: C300
- anno di riferimento: anno a cui si riferisce il pagamento
- importi a debito versati: importo da pagare

Il titolare del brevetto deve conservare le ricevute che attestano il versamento dei diritti. Non è necessario trasmetterle alla Camera di commercio di Bolzano o all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi!

Esempio di compilazione del modello F24:

Domanda di brevetto n. 102013000012345 - Annualità n. 5

F24 - SEZIONE ERARIO ED ALTRO

tipo	elementi identificativi	codice	anno di riferimento	importi a debito versati
U	102013000012345 <u>05</u>	C300	2017	60,00